

STATUTO CIDIM

Art. 1

Denominazione e finalità istitutive

E' costituita, con sede in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, una Istituzione Nazionale senza fini di lucro denominata "CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica – Membro del Conseil International de la Musique – UNESCO".

L'istituzione si propone di contribuire allo sviluppo delle attività e della cultura musicale del nostro Paese e di favorire la più ampia collaborazione e il maggiore collegamento tra l'Italia ed i Paesi stranieri in materia musicale. L'Istituzione si propone di favorire lo sviluppo della informazione, della documentazione, della raccolta di dati, delle ricerche di interesse musicale, se richiesto anche a servizio dei Ministeri competenti, delle Regioni, degli Enti Locali, dei Soci, e delle iniziative musicali pubbliche e private, nonché la raccolta e la conservazione di materiale di interesse musicale. L'Istituzione tende altresì a favorire la circolazione in Italia ed all'estero di giovani complessi e interpreti italiani o dell'Unione Europea, nonché a favorire forme di coordinamento organico e continuativo prevalentemente della produzione e della distribuzione musicale promossa dagli Enti Pubblici o privati, Istituzioni Concertistico-Orchestrale, Istituzioni di Cultura straniera e da Ambasciate accreditate nel nostro Paese. Al fine di perseguire tali obiettivi l'Istituzione provvede:

- 1) a mantenere contatti e rapporti con i Ministeri e gli Assessorati competenti delle Regioni e degli Enti Locali (Province, Comuni), la Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO, nonché con gli Istituti di Cultura Italiani all'Estero, per lo svolgimento di iniziative a livello culturale e per fornire loro, se richiesta, assistenza tecnica;
- 2) a curare il coordinamento di produzioni musicali promosse da Enti ed Istituzioni italiane e straniere di rilevanza culturale, favorendone la più ampia fruizione in tutto il territorio nazionale, compresi i centri meno serviti, e l'organizzazione e la realizzazione all'estero di manifestazioni, anche concertistiche, di particolare rilevanza culturale con preminente riguardo a quelle promosse dallo Stato, nonché dagli Istituti Italiani di Cultura specie se finalizzate alla promozione dei migliori giovani interpreti;
- 3) a favorire la costituzione di Sezioni Nazionali degli Organismi Internazionali che fanno parte del CIM;
- 4) a costituire centri di ricerca e di documentazione in materia musicale e a promuovere ricerche musicologiche nonché a fornire informazioni di carattere artistico, culturale e tecnico;
- 5) a promuovere iniziative di carattere propedeutico e formativo, con particolare riferimento a quelle che si propongono il potenziamento del ruolo della musica nell'insegnamento scolastico;
- 6) ad organizzare, su commissione delle Regioni, degli Enti Locali, corsi di addestramento e perfezionamento professionale;
- 7) a finanziare borse di studio per la formazione di esecutori, compositori e di operatori e tecnici musicali;

- 8) a collaborare, nell'ambito degli scopi istituzionali con i Ministeri competenti, gli Istituti di Cultura stranieri in Italia, nonché con le maggiori organizzazioni musicali italiane e straniere con particolare riferimento a quelle dei Paesi della Comunità Europea, anche in modo organico ed attraverso le partecipazioni ad eventuali Organismi comuni;
- 9) a favorire una maggiore diffusione della cultura musicale contemporanea;
- 10) a contribuire al miglioramento della didattica a tutti i livelli dell'istruzione musicale attraverso la promozione di ricerche scientifiche. L'Istituzione promuoverà inoltre: convegni, seminari, rassegne ed iniziative per facilitare l'affermazione di compositori, direttori d'orchestra, interpreti; favorirà inoltre la circolazione all'interno del territorio nazionale ed all'estero dei complessi artistici degli Enti Lirici Italiani, della RAI, delle Istituzioni Concertistico-Orchestrale, dei Teatri di Tradizione, delle Associazioni, nonché tutte quelle attività artistiche e culturali in Italia ed all'estero direttamente ed indirettamente connesse con la propria attività istituzionale.

Art. 2

Organi dell'Istituzione

Sono organi dell'Istituzione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

Art. 3

I Soci

Possono essere ammessi nell'Istituzione in qualità di Soci:

1) Soci Effettivi – Possono ricoprire la qualità di Soci Effettivi:

- gli organismi, con personalità giuridica pubblica e privata ovvero anche sprovvisti di personalità giuridica, la cui attività è prevalentemente dedicata alla musica;
- le persone fisiche che operano nel campo della musica o che dimostrino un rilevante interesse alla diffusione della cultura musicale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, artisti, direttori, docenti, insegnanti, critici, giornalisti, cioè coloro che si siano particolarmente distinti nella loro attività a favore della diffusione della cultura musicale.

L'ammissione del Socio Effettivo potrà avvenire su proposta del Consiglio Direttivo, dietro presentazione di apposita domanda, la quale sarà presentata all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Nella domanda di ammissione il Socio Effettivo deve impegnarsi a versare all'Istituzione le quote di associazione annualmente fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2) Soci Onorari – Associazioni ed Enti Musicali, Compositori, Interpreti Musicali italiani e stranieri – che con la loro adesione possono fornire particolare

lustro e risonanza all'Istituzione, ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari di diritto le Sezioni Nazionali degli Organismi Internazionali che fanno parte del CIM.

I Soci Effettivi possono usufruire di servizi predisposti dall'Istituzione purché siano in regola con il versamento delle quote associative.

La qualifica di Socio dell'Istituzione potrà venir meno per le seguenti cause:

- per dimissioni volontarie;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci a causa: di morosità nel versamento della quota associativa annuale da parte del Socio Effettivo; la morosità sarà accertata dal Consiglio Direttivo, che provvede a fissare un termine entro il quale le somme dovute dovranno essere versate nelle casse sociali, al fine di evitare l'esclusione dall'Istituzione;
- di indegnità del Socio che con la sua condotta comprometta il buon nome dell'Associazione e comunque compia azioni ritenute scorrette o indecorose.

I Soci Onorari possono usufruire di particolari servizi su loro richiesta ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo invitare i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative a regolarizzare la propria posizione, assegnando loro un termine entro cui provvedere, a pena di decadenza dalla qualità di Socio.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la fruizione di alcuni servizi organizzati dall'Istituzione nel raggiungimento degli scopi istituzionali da parte di persone fisiche ed Enti in qualità di "Amici del CIDIM", che non rivestono la qualifica di Associati, alle condizioni economiche e con le modalità fissate dal medesimo Consiglio Direttivo.

L'Istituzione potrà stipulare contratti e rapporti di sponsorizzazione con Aziende, Enti, Società, Organismi pubblici e privati, al fine di incrementare le entrate patrimoniali e dare maggiore risalto alla attività dell'Istituzione.

Art. 4

L'Assemblea

L'Assemblea, costituita dai Soci Effettivi, determina gli indirizzi generali di politica culturale dell'Istituzione.

I Soci Onorari partecipano all'Assemblea con funzioni consultive senza il diritto di voto.

All'Assemblea compete altresì di:

- 1) eleggere i Presidenti Onorari, il Presidente, il Consiglio Direttivo, ed i Revisori dei Conti;
- 2) approvare il programma di attività anche pluriennale nelle sue linee generali ed il bilancio preventivo, nel quale sono approvati gli emolumenti al Presidente ed ai Vice Presidenti, i corrispettivi ai membri del Collegio dei Revisori, nonché la eventuale quantificazione dei gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Direttivo; approvare il bilancio consuntivo;
- 3) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci;

- 4) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- 5) definire le modalità di funzionamento dell'Istituzione;
- 6) determinare l'ammontare delle quote associative annuali a carico dei Soci Effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente od in caso di suo impedimento dal Vice Presidente anziano o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da tre membri del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera raccomandata, fac-simile, posta elettronica o telegramma contenenti l'ordine del giorno e spediti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In deroga a quanto sopra, nei casi in cui siano proposte modifiche statutarie, la convocazione deve essere spedita ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione, con allegato all'ordine del giorno il testo delle modifiche proposte.

In seconda convocazione l'Assemblea dovrà tenersi il giorno successivo alla prima convocazione andata deserta.

Gli organismi associati partecipano all'Assemblea a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da essi designate, o di Soci muniti di delega scritta.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto al voto. In seconda convocazione è valida comunque sia il numero dei presenti purché non inferiore a un quinto del numero totale. Le votazioni avvengono per alzata di mano, scrutinio segreto, acclamazione, a scelta dell'Assemblea, e le deliberazioni sono valide purché adottate a maggioranza dei presenti. Le delibere relative a modifiche dello Statuto della Associazione sono valide purché adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti

Art. 5

I Presidenti Onorari

I Presidenti Onorari, eletti dall'Assemblea, sono invitati a partecipare alle sue riunioni e possono assumere su richiesta del Consiglio Direttivo particolari compiti di rappresentanza, quali la presidenza di manifestazioni straordinarie, rappresentanza in manifestazioni all'estero ed incontri con Autorità nazionali e straniere.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di sette membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea degli Associati; quest'ultima nomina altresì i restanti membri, su proposta del Presidente stesso.

Due membri del Consiglio Direttivo saranno nominati dall'Assemblea dietro indicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero degli Esteri. Qualora i Ministri competenti non provvedano alla predetta indicazione trenta giorni prima della data fissata per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i due membri mancanti saranno cooptati dal Consiglio Direttivo medesimo, nella sua prima riunione, tra gli esponenti dell'organizzazione e della cultura musicale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente anziano a mezzo lettera, fac-simile, posta elettronica o telegramma, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I processi verbali delle riunioni vanno trascritti su apposito libro dei verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 7

Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo competono tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi istituzionali.

In particolare esso ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, di assumere il personale dipendente, di determinare le retribuzioni e le mansioni, e di nominare i consulenti ed i collaboratori necessari al buon andamento dell'Istituzione, fissandone i compensi relativi.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla strutturazione organizzativa dell'Istituzione, avvalendosi anche di gruppi di lavoro e di comitati da esso nominati, e alla costituzione di una segreteria operativa.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 8

Il Presidente e i Vice Presidenti

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge 2 (due) Vice Presidenti dell'Istituzione scegliendoli tra i suoi componenti.

L'elezione è validamente adottata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni quattro, ha la legale rappresentanza dell'Istituzione; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; dà esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo e può essere delegato al compimento di atti di competenza degli organi collegiali.

In caso di urgenza può assumere direttamente deliberazioni anche di stretta competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo alla prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Vice Presidente anziano ne assume tutte le funzioni. I compiti dei Vice Presidenti vengono determinati dal Consiglio Direttivo subito dopo la loro elezione.

Art. 9

Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10

Delegazioni Regionali

Ai fini di un efficiente decentramento delle iniziative, di una più equa distribuzione territoriale delle medesime e di un più valido coordinamento delle attività dei Soci, il Consiglio Direttivo può promuovere la istituzione di delegazioni in Italia ed all'estero modellate sullo schema statutario del CIDIM.

Art. 11

Anno Sociale

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12

Entrate e Patrimonio dell'Istituzione

Il patrimonio dell'Istituzione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Istituzione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Ente sono finalizzate alla realizzazione della gestione sociale ed all'incremento del patrimonio sociale.

Costituiscono mezzi finalizzati all'incremento del patrimonio sociale:

- a) le quote associative annuali a carico dei Soci Effettivi e gli avanzi di gestione;
- b) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni a ciò finalizzate;

- c) i contributi e i versamenti a patrimonio effettuati da persone fisiche, da Enti ed organismi pubblici e privati, e le sponsorizzazioni concesse da terzi all'attività istituzionale;
- d) le erogazioni liberali a ciò finalizzate.

Art. 13

Situazione economica e patrimoniale

La situazione economica e patrimoniale dell'Istituzione, predisposta annualmente con il controllo dei Revisori dei Conti, sarà approvata dall'Assemblea e pubblicizzata nelle forme più adeguate.

Art. 14

Adesione ad altri Enti

L'Istituzione potrà aderire ad altri Enti, Istituzioni ed Associazioni pubbliche o private italiane o straniere aventi scopi e finalità analoghe.

Art. 15

Durata dell'Istituzione

La durata dell'Istituzione è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato con voto favorevole dei tre quarti degli Associati. Il patrimonio dell'Istituzione in tal caso sarà devoluto su indicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ad un Ente o organismo musicale avente scopi istituzionali analoghi al proprio.